

Civile Ord. Sez. 5 Num. 26941 Anno 2026
Presidente: DI PISA FABIO
Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA
Data pubblicazione: 15/10/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4375–2022 R.G. proposto da:

EDIL SIDER S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocato VITO GALBO giusta procura speciale
in atti

-ricorrente-

contro

COMUNE DI ALCAMO in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall'Avvocato ANTONIO LORITO giusta procura speciale in atti

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 11338/2021 della Commissione Tributaria Regionale della SICILIA, depositata il 22/12/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/10/2026 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO

FATTI DI CAUSA

Edil Sider S.p.A. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l'appello della contribuente ed accoglieva l'appello incidentale del Comune di Alcamo avverso la sentenza n. 1063/2019 emesse dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani che aveva parzialmente accolto il ricorso avverso diniego di rimborso TARSU 2007—2012.

Il Comune resiste con controricorso.

Con decreto del 4/3//2026 questa Corte formulava proposta di definizione anticipata della controversia ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c.

Avverso tale decisione la ricorrente ha proposto opposizione, chiedendo che il ricorso venga collegialmente deciso; la trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis* n. 1 c.p.c.

La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 50 d.lgs. n. 546/1992, 404 e 405 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo del Comune, non costituitosi in primo grado, lamentando che il gravame

avrebbe avuto ad oggetto parte della sentenza di primo grado relativa a diversa parte processuale (ATO TPI Terra dei Fenici S.p.A.).

2.2. La censura è infondata atteso che, come dedotto dalla stessa ricorrente, in data anteriore al deposito della sentenza di primo grado, era intervenuta la revoca, da parte del Comune, della convenzione con la «società d'ambito», dianzi indicata, divenendo quindi l'ente locale successore a titolo particolare nel diritto controverso, al che consegue che il Comune fosse legittimato a proporre appello incidentale.

2.3. L'interesse del terzo ad intervenire in appello, ai sensi dell'art. 344 c.p.c., va valutato, invero, non già *ex post*, e cioè in base all'incidenza che la decisione impugnata può concretamente avere sulla posizione del terzo, ma *ex ante*, e cioè con riferimento alla proposizione della domanda e tenuto conto dell'astratta idoneità della pronuncia richiesta a ledere l'interesse diretto del terzo medesimo (cfr. Cass. nn. 29766/2011, 18560/2009; conf. Cass. n. 10590/2012, secondo cui nei casi di intervento in appello, a norma dell'art. 344 c.p.c., da parte di chi prospetti che la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza di primo grado possa pregiudicare un proprio autonomo diritto, legittimazione e merito si confondono, in quanto la prima discende dall'effettiva titolarità del diritto incompatibile vantato ed il secondo concerne proprio l'incompatibilità tra quel diritto e la situazione giuridica accertata o costituita).

3.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata «per contraddittoria motivazione in violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.» lamentando che i Giudici d'appello avrebbero erroneamente confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui era stato «dichiarato inammissibile il ricorso per la parte relativa alla richiesta di rimborso che era stata oggetto di diniego da parte del Comune di Alcamo, sostenendo ... che la richiesta avanzata al Comune fosse antecedente al formalizzarsi della Convenzione con la Società d'Ambito ATO TP1 Terra dei Fenici s.p.a. ».

3.2. La Commissione tributaria regionale sul punto ha affermato quanto segue« ... va considerato che: - la contribuente ha presentato la richiesta

di rimborso (*ndr.* della TARSU versata per gli anni 2007-2010) in data 11 febbraio 2013; -il diniego del Comune risulta inviato in data 18 febbraio 2013 (prot. n. 9715); -la Convenzione con l'ATO TP1 è stata formalizzata in data 26 luglio 2010. Risultanze queste che spiegano il fatto che la richiesta di rimborso risulta inviata dalla Edilsider sia all'ATO TP1 Terra dei Fenici che al Comune di Alcamo».

3.3. Come condivisibilmente posto in rilievo anche nella proposta di definizione anticipata, la Commissione tributaria regionale ha correttamente considerato che, trattandosi di tributo versato al Comune prima dell'entrata in vigore della convenzione con la società di ambito, legittimato anche processuale alla domanda di rimborso doveva ritenersi unicamente il Comune, con conseguente inammissibilità del ricorso originario, in quanto proposto nei confronti di all'ATO TP1 Terra dei Fenici, ovvero di parte estranea al rapporto sostanziale sotteso alla domanda di rimborso.

4.1. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 32 della legge n. 142/1990 e dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 546/92, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto legittima la determinazione delle tariffe e delle aliquote TARSU da parte del Sindaco dell'Ente territoriale.

4.2. La censura va parimenti disattesa atteso che, come già affermato da questa Corte, in tema di Tarsu, la rideterminazione annuale della tariffa, nei Comuni della Regione Sicilia, spetta non al Consiglio comunale, bensì al Sindaco, stante la generale e residuale competenza di tale organo quando nessuna disposizione dello statuto dell'ente locale assegni l'attribuzione in parola alla giunta municipale (cfr. Cass. n. 28050/2019).

4.3. In più occasioni questa Sezione ha invero avuto modo di ribadire (Cass. nn. 15619/2020, 28050/2019 cit., 28675/2018) che, in base all'art. 42, lett. f), d.lgs. 267/00 (TUEL), spetta al consiglio comunale «f) l'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi», dal che si evince, *a contrario*, che la fissazione delle

aliquote tributarie spetta invece alla Giunta comunale in quanto organo di competenza residuale; tuttavia, in Sicilia (Regione in cui l'organo di competenza residuale non è la Giunta ex art. 48 TUEL, bensì il Sindaco ex art. 13 l.r. n. 7/1992) il TUEL non si applica, in quanto Regione a statuto speciale che non lo ha recepito (art. 1, comma 2, TUEL), continuando, pertanto, ad applicarsi la legge sull'ordinamento delle autonomie locali n. 142/90, come recepita con legge regionale 48/1991 (art. 1, lett.a).

4.4. In base allo Statuto speciale della Regione Siciliana (approvato con r.d.lgs. n. 455/1946, conv. in l. Cost. 2/1948), tale materia è infatti demandata alla potestà legislativa esclusiva della Regione, con la conseguenza che le norme statuali hanno efficacia solo se richiamate con apposita legge regionale.

4.5. Ciò precisato, va evidenziato che - pur nella vigenza della legge 142/1990 cit. (art. 32, comma 2, lett. g) - la concreta determinazione delle aliquote delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi è di competenza della Giunta, e non del Consiglio comunale, poiché il riferimento letterale alla 'disciplina generale delle tariffe' contenuto nella disposizione, contrapposto alle parole 'istituzione e ordinamento' adoperato per i tributi, rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali si dovrà procedere alla loro determinazione e, inoltre, i provvedimenti in materia di tariffe non sono espressione della potestà impositiva dell'ente, ma sono funzionali all'individuazione del corrispettivo del servizio da erogare, muovendosi così in un'ottica di diretta correlazione economica tra soggetto erogante ed utenza, estranea alla materia tributaria (così, tra le altre, Cass. nn. 14039/2019, 28675/2018, 1977/2018, 8336/2015, 360/2014, 18/1979).

4.6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, nel caso in esame la competenza a deliberare le tariffe e delle aliquote TARSU era attribuita al Sindaco e non al Consiglio comunale.

5.1. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 68 e 69 del D.Lgs. n. 507/1993, avendo la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto infondata la doglianza riguardante il mancato adempimento, da

parte del Comune, dell'obbligo di comunicazione dei regolamenti e delle delibere in questione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla loro emanazione.

5.2. La censura è infondata in quanto gli artt. 68 e 69 cit. non determinavano, relativamente alle annualità in contestazione (2007-2010), la nullità o inefficacia della tariffa approvata dai Comuni, non oggetto di comunicazione al MEF, considerato, infatti, che solo con l'art. 13, comma 15 ter, del D.L. 6.12.2011 n. 201 (in vigore dal 30/6/2019) sono stati previsti un termine perentorio per la trasmissione al Ministero dell'Economia delle delibere di modifica delle tariffe, nonché, in caso di mancata pubblicazione l'inefficacia delle tariffe modificate e l'applicazione delle tariffe dell'anno precedente.

6.1. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione del combinato disposto degli art. 61, 62 e 63 D.Lgs. n. 507/1993 per avere la Commissione tributaria regionale respinto la doglianza circa «l'illegittimità del ruolo», deducendo che il Comune non avrebbe «tenuto in considerazione l'incidenza dell'onere gravante sui locali e sulle aree pubbliche ... il cui costo è posto a carico dell'Ente, e quindi della collettività (come tale, da estrapolare dall'incidenza del costo da porre a carico del singolo cittadino)».

6.2. La censura è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c. avendo la ricorrente omissa di produrre i documenti citati nella sentenza impugnata («provvedimento di approvazione delle tariffe, delibera di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario, provvedimento di approvazione del ruolo, deliberazione di approvazione del conto consuntivo per l'esercizio finanziario»), o di trascriverli *in parte qua* al fine di consentire a questa Corte la verifica della fondatezza della censura in oggetto.

6.3. Occorre inoltre evidenziare che la stessa ricorrente, nella memoria difensiva da ultimo depositata, ha confermato la mancata produzione, da parte del Comune, dei suddetti documenti nei giudizi di merito, né la contribuente risulta avervi provveduto in proprio, pur trattandosi di atti e documenti amministrativi comunali, soggetti, secondo la rispettiva natura,

a obblighi di pubblicazione ovvero alla disciplina dell'accesso, al fine di formulare una censura specifica e verificabile, risolvendosi altrimenti la doglianza in una contestazione generica.

7. In conclusione il ricorso va respinto in quanto la sentenza impugnata è immune dalle censure formulate dal ricorrente.

8. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380 bis c.p.c., segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, nonché la condanna al pagamento di un'ulteriore somma, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore della controricorrente e al versamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.000,00 oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori come per legge, nonché al pagamento della somma di Euro 7.000,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. in favore della controricorrente e della somma di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c. alla cassa delle ammende.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 6.10.2026.

Il Presidente
(Fabio Di Pisa)